

SENT. 132/2019

REPUBBLICA ITALIANA	
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
LA CORTE DEI CONTI	
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
composta dai magistrati:	
Dott. Luciano CALAMARO Presidente	
Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore	
Dott.ssa Luisa DE PETRIS Consigliere	
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO I Referendario	
Dott. Elena PAPA I Referendario	
ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	
sugli appelli, in materia di responsabilità, iscritti ai nn. 52537, 52691 e 52726	
del registro di segreteria,	
<u>avverso</u>	
la sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione	
Lazio n. 70/2017 del 10/4/2017	
promossi da:	
1) il n. 52537 da PROCURA REGIONALE presso la Sezione	
Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti, in persona	
del Procuratore regionale pro tempore	
[APPELLANTE PRINCIPALE]	
<u>nei confronti di:</u>	
VACCARI Carlo;	

	SENT. 132/2019	
•	PERSI Vincenzo;	
•	COMUNE DI APRILIA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico	
	Apice, elettivamente domiciliato presso lo studio LTPartners in Roma,	
	Via E. Gianturco 1;	
•	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA (FR), rappresentato e difeso	
	dagli Avv.ti Giacomo Delli Colli e Raffaello Delli Colli, presso lo	
	studio dei quali in Roma, Via Vaglia, n. 59, è elettivamente	
	domiciliato;	
•	COMUNE DI POMEZIA (RM), rappresentato e difeso dall'Avv.	
	Fabio Pisani, presso lo studio del quale in Roma, Circonvallazione	
	Clodia, n. 36/A;	
2)	il n. 52691 da PERSI Vincenzo, c.f. PRSVCN51P10H5015,	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Gioia Vaccari, presso lo studio del	
	quale in Roma, via Gioacchino Rossini, n. 18, è elettivamente	
	domiciliato	
	[APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE];	
	nei confronti di:	
•	PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la	
	Regione Lazio della Corte dei conti;	
•	PROCURA GENERALE della Corte dei conti;	
•	VACCARI Carlo;	
•	COMUNE DI APRILIA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico	
	Apice, elettivamente domiciliato presso lo studio LTP Partners in	
	Roma, Via E. Gianturco 1;	
 •	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA (FR), rappresentato e difeso	

	SENT. 132/2019	
	dagli Avv.ti Giacomo Delli Colli e Raffaello Delli Colli, presso lo	
	studio dei quali in Roma, Via Vaglia, n. 59, è elettivamente	
	domiciliato;	
•	COMUNE DI POMEZIA (RM), rappresentato e difeso dall'Avv.	
	Fabio Pisani, presso lo studio del quale in Roma, Circonvallazione	
	Clodia, n. 36/A;	
3)	il n. 52726 da VACCARI Carlo c.f. VCCCRL47C28H04B,	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Varone, presso lo studio del	
	quale in Roma, Lungotevere della Vittoria, n. 9, è elettivamente	
	domiciliato	
	[APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE];	
	nei confronti di:	
•	PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la	
	Regione Lazio della Corte dei conti;	
•	PROCURA GENERALE della Corte dei conti;	
•	PERSI Vincenzo;	
•	COMUNE DI APRILIA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico	
	Apice, elettivamente domiciliato presso lo studio LTPartners in Roma,	
	Via E. Gianturco 1;	
•	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA (FR), rappresentato e difeso	
	dagli Avv.ti Giacomo Delli Colli e Raffaello Delli Colli, presso lo	
	studio dei quali in Roma, Via Vaglia, n. 59, è elettivamente	
	domiciliato;	
•	COMUNE DI POMEZIA (RM), rappresentato e difeso dall'Avv.	
	Fabio Pisani, presso lo studio del quale in Roma, Circonvallazione	

SENT. 132/2019	
Clodia, n. 36/A.	
VISTI gli atti di appello.	
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
UDITI, nell'udienza del 14 marzo 2019, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, il	
VPG Francesco Lombardo, in rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico	
Ministero, l'Avv. Pasquale Varone, in rappresentanza di VACCARI Carlo,	
l'Avv. Gioia Vaccari, in rappresentanza di PERSI Vincenzo, l'Avv. Raffaello	
Delli Colli, in rappresentanza del Comune di Villa Santa Lucia, e l'Avv. Fabio	
Pisani, in rappresentanza del Comune di Pomezia.	
FATTO	
Con sentenza n. 70/2017, depositata in data 10/4/2017, la Sezione	
Giurisdizionale per la Regione Lazio definiva il giudizio promosso nei	
confronti di VACCARI Carlo, all'epoca dei fatti direttore dell'Ufficio del	
federalismo fiscale e presidente della Commissione istituita presso il	
Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 53, c. 2, del d.lgs.	
446/1997, e di PERSI Vincenzo, all'epoca dei fatti dirigente dell'indicato	
Ufficio e componente della medesima Commissione, in relazione ai danni	
erariali, quantificati in complessivi € 28.364.728,87, arrecati a 16 Comuni del	
Lazio (ciascuno per importi specificati nella tabella annessa all'atto di	
citazione) che, nel segmento temporale dal marzo 2007 al dicembre 2009,	
aveva continuato ad avvalersi, per la riscossione delle entrate, con moduli	
operativi variabili, della Tributi Italia s.p.a. (già San Giorgio s.p.a.).	
Tali danni erano ritenuti dalla Procura regionale causalmente riconducibili	
all'intempestiva adozione, da parte dell'indicata Commissione, di iniziative	

volte ad inibire (momentaneamente, attraverso una sospensione dell'iscrizione

SENT. 132/2019	
all'Albo, o definitivamente, attraverso la cancellazione dal medesimo Albo)	
l'esercizio dell'attività di riscossione da parte di tale società.	
In particolare, la Procura regionale, dopo la cancellazione dell'Albo di Tributi	
Italia SpA, disposta a far data dal 9/12/2012 (all'esito della pertinente	
procedura avviata il 16/10/2009), prendendo spunto da una segnalazione della	
GdF del 14/6/2013, nella quale venivano evidenziati gravi atti distrattivi di	
ingenti somme dalle casse della Tributi Italia SpA o di società del gruppo,	
avviava approfondimenti istruttori.	
Nel corso di tali approfondimenti, in data 20/11/2013, la Procura regionale	
delegava la GdF ad eseguire il sequestro di tutta la documentazione relativa	
alla vicenda Tributi Italia SpA presente negli uffici del Federalismo Fiscale	
del MEF.	
La documentazione, come chiarito dalla GdF delegata nella nota del 5/6/2015,	
non veniva reperita presso l'archivio del suddetto Ufficio, bensì, dopo	
rocambolesche operazioni di ricerca, in un locale di servizio («stanza dello	
stabile adibita a ripostiglio e deposito di vari oggetti») ammassata in	
contenitori e senza alcuna catalogazione.	
Nella documentazione così reperita venivano rinvenute, fra l'altro,	
segnalazioni di 17 enti locali variamente localizzati nel territorio nazionale,	
effettuate tra marzo del 2007 ed ottobre 2009, riguardanti mancati	
riversamenti di somme riscosse ed altre irregolarità nella gestione del servizio	
di riscossione.	
Secondo la Procura regionale, la mancata tempestiva assunzione di iniziative,	
da parte dei due dirigenti, volte a consentire alla Commissione di cui all'art.	
53 del d.lgs. 446/1997 di esercitare le prerogative di verifica delle prospettate	
. 	

SENT. 132/2019	
criticità e di assumere le conseguenti misure di reazione (sospensione o	
cancellazione dall'Albo) avrebbe determinato un aggravamento del danno	
erariale cagionato da Tributi Italia: quest'ultima, in sostanza, avrebbe potuto	
essere fermata ben prima della cancellazione (dicembre 2009) e, quindi,	
avrebbe potuto essergli impedito di arrecare ulteriori danni rispetto a quelli già	
prodotti.	
In questo scenario, la Corte territoriale, dopo aver rigettato l'eccezione di	
difetto di giurisdizione (valorizzando il rapporto di servizio che legava i	
convenuti all'Amministrazione all'epoca dei fatti e la natura erariale del	
danno) e l'eccezione di nullità della citazione per mancanza del requisito della	
concretezza ed attualità della notizia di danno (ritenendo idonea ad innescare	
il procedimento istruttorio la comunicazione della GdF del 14/6/2013),	
definiva il giudizio dichiarando prescritto il diritto al risarcimento del danno.	
A tanto perveniva escludendo la ricorrenza di un occultamento doloso del	
danno. Più in dettaglio, partendo dalla considerazione secondo cui	
l'occultamento doloso del danno presuppone non solo un comportamento	
contraddistinto da dolo, ma anche una concreta attività specificamente	
finalizzata a rendere non rilevabile il danno prodotto nello svolgimento del	
rapporto di servizio, evidenziava che era stata fornita la prova del fatto che,	
successivamente al pensionamento dei convenuti, la sede della Direzione	
federalismo fiscale era stata trasferita in altro plesso. Dunque, il	
posizionamento della documentazione «in uno sgabuzzino», circostanza	
ritenuta sintomatica dell'intento di nasconderne l'esistenza, non era	
imputabile ai soggetti evocati in giudizio.	
Inoltre, escludeva che l'occultamento potesse essere desunto dall'audizione	

SENT. 132/2019	
parlamentare del 12/11/2009, in quanto «La situazione descritta in quella sede	
è rappresentativa delle risposte pervenute dai Comuni interessati in sede di	
ricognizione disposta dalla commissione; ricognizione che ha consentito di	
individuare i comuni che avevano presentato esposti nel 2007, o avevano un	
contenzioso in atto con l'agente della riscossione (e dunque un debito incerto)	
o non avevano posizioni debitorie al luglio 2009».	
Pertanto, il giudice di primo grado, assumendo che il dies a quo del termine di	
prescrizione potesse solo identificarsi con la data del provvedimento di	
cancellazione di Tributi Italia dall'Albo degli agenti della riscossione	
(9/12/2009), affermava l'intempestività dell'iniziativa assunta dalla Procura	
regionale con la notifica dell'invito a dedurre avvenuta nel marzo 2015.	
Avverso tale pronuncia, in data 28/6/2017, interponeva appello la Procura	
regionale, deducendo la «Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Difetto	
o insufficienza della motivazione» sotto tre diversi profili.	
In primo luogo, contestava la ricostruzione, operata dal giudicante, secondo	
cui l'occultamento doloso doveva consistere in un'iniziativa riconducibile ai	
soggetti cui era ascritta la responsabilità amministrativa. Secondo la Procura	
regionale appellante, invece, il fatto che il VACCARI ed il PERSI avessero o	
meno concorso a posizionare la documentazione in uno stanzino adibito a	
deposito era una circostanza irrilevante. Coerentemente, in linea con il	
disposto dell'art. 1, comma 2, della 1. 20/1994, non era stata fornita la prova	
del loro coinvolgimento nell'attività di occultamento, ma era stato solo	
documentato un fatto obiettivo che impediva la percepibilità immediata della	
situazione e, conseguentemente, comprometteva la possibilità di avviare	
l'azione di responsabilità per la ritardata assunzione di iniziative da parte della	

SENT. 132/2019	
Commissione.	
In secondo luogo, censurava la rilevanza attribuita alle dichiarazioni	
sostitutive di atti di notorietà di soggetti operanti presso il Dipartimento i quali	
avevano dichiarato che, all'epoca dei fatti, la documentazione che perveniva	
era protocollata e tenuta negli archivi. Al riguardo evidenziava che tali	
asseverazioni non avevano valore probatorio, perché rese in violazione della	
disciplina contenuta nel dPR 445/2000 ed erano in contrasto con le regole sulla	
testimonianza.	
In terzo luogo, formulava considerazioni in merito alle due denunce trasmesse	
alla Corte dei conti dal VACCARI e dal PERSI nel 2010, alle quali la Corte	
territoriale aveva annesso particolare rilevanza nell'apprezzamento della	
intempestività dell'iniziativa della Procura regionale.	
In particolare, l'appellante, nell'evidenziare che la denuncia del 5/1/2010 era	
stata trasmessa ad un indirizzo in cui ha sede la Sezione Regionale di Controllo	
per la Regione Lazio ed il secondo esposto, con protocollo 4123/2010 (senza	
data), era stato inviato alla Procura generale e, dopo il reindirizzamento	
interno, confluito in altro procedimento istruttorio per il quale era già pendente	
un giudizio di responsabilità, rilevava che detti atti non contenevano	
informazioni circa il fatto che, almeno dal 2007, l'Ufficio del federalismo	
fiscale aveva cognizione delle rilevanti criticità che riguardavano l'attività	
della Tributi Italia SpA.	
Chiedeva, conseguentemente la riforma dell'impugnata sentenza e la	
conseguente rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 199,	
comma 2, c.g.c.	

Avverso la medesima sentenza, in data 18/9/2017, proponeva appello

	SENT. 132/2019	
inc	cidentale (appello n. 52961) il PERSI deducendo:	
	- l'erroneità della sentenza impugnata nel capo in cui era stata respinta	
	l'eccezione di nullità della istruttoria e del procedimento ai sensi del	
	d.1. 78/2009;	
	- l'errore e difetto di motivazione circa il rigetto della eccezione di	
	difetto di giurisdizione della Corte dei conti;	
	- l'inammissibilità dell'azione conseguente al giudicato formatosi nel	
	giudizio celebrato innanzi al giudice amministrativo circa la legittimità	
	della cancellazione dall'Albo della Tributi Italia SpA.	
La	a decisione era impugnata in via incidentale anche dal VACCARI (appello	
n.	52726), in data 18/9/2017, per i seguenti motivi:	
	- erroneità della sentenza per la parte in cui aveva rigettato l'eccezione	
	di carenza di giurisdizione;	
	- erroneità della sentenza per la parte in cui aveva rigettato l'eccezione	
	di nullità della citazione per assenza di una specifica e concreta notizia	
	di danno, formulata ai sensi dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l.	
	78/2009.	
In	data 14/12/2019, si costituiva il Comune di Villa Santa Lucia per aderire al	
gra	avame proposto dalla Procura regionale, chiedendo che fossero accolte le	
co	onclusioni in esso rassegnate.	
Co	on atti depositati in data 20/2/2019, il Comune di Pomezia si costituiva per	
ad	lerire all'impugnazione della Procura regionale, sostenendo tutte le ragioni	
di	doglianza dalla medesima spiegate e per resistere all'impugnazione	
	cidentale del VACCARI.	
	on conclusioni rassegnate in data 25/2/2019, la Procura generale nel	
	0	

SENT. 132/2019	
manifestare adesione all'iniziativa intrapresa dalla Procura regionale,	
contestava i motivi di appello formulati dagli appellanti incidentali. Chiedeva	
conseguentemente, previa riunione degli appelli, l'accoglimento dell'appello	
principale, con rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del	
giudizio, ed il rigetto degli appelli incidentali.	
Con atto depositato in data 1/3/2019, la difesa del VACCARI, dopo aver	
diffusamente illustrato la vicenda contenziosa, resisteva all'appello proposto	
dalla Procura regionale eccependo, oltre all'infondatezza dei motivi di	
gravame, l'inammissibilità dell'impugnazione, sia ai sensi dell'art. 190,	
comma 2, lett. a), c.g.c., perché asseritamente privo dell'indicazione delle	
modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo	
grado, sia ai sensi dell'art. 193, comma 1, c.g.c. ritenendo che le	
argomentazioni in ordine all'occultamento doloso operato da soggetti diversi	
dal VACCARI e del PERSI, mirando a sollecitare un accertamento sul punto,	
integrassero una non consentita domanda nuova.	
All'udienza del 14/3/2019, il rappresentante della Procura Generale, i	
difensori degli appellati incidentali ed i difensori degli enti locali intervenienti	
enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi.	
La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
DIRITTO	
1. Pregiudizialmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., deve essere disposta la	
riunione degli appelli iscritti ai nn. 52537, 52691 e 52726 trattandosi di	
impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.	
2. La questione che, prioritariamente, in base ai meccanismi di progressione	
logica nella decisione delle questioni, prima delineato dagli articoli 276 e 279	

SENT. 132/2019	
c.p.c., ed attualmente disciplinato dall'art. 101, n. 2 del c.g.c., occorre	
affrontare è quella dell'asserito difetto di giurisdizione, sollevata da entrambi	
gli appellanti incidentali, riproponendo le eccezioni non accolte dal giudice di	
primo grado.	
La giurisdizione era stata contestata, con sfumature diverse, evidenziando che	
il danno afferiva ad inadempimenti maturati nell'ambito dei rapporti	
contrattuali in essere tra enti locali e società di riscossione e, perciò,	
conoscibile in diverso plesso giudiziario e che gli esponenti del MEF non	
potevano esercitare sugli enti locali, operanti in piena autonomia, alcun potere	
in grado di condizionarne le scelte.	
Le doglianze sono palesemente infondate.	
Costituisce circostanza incontroversa che i soggetti cui è stata ascritta la	
responsabilità amministrativa, all'epoca dei fatti, erano legati da un	
solidissimo rapporto di servizio con il MEF.	
Proprio in considerazione di tale rapporto e delle prerogative riconducibili alle	
alte funzioni esercitate, la Procura regionale ha prospettato un carente	
esercizio dei compiti tipici degli uffici ricoperti e, segnatamente, l'omessa	
adozione di quelle iniziative che gli allarmanti segnali pervenuti da numerosi	
enti locali avrebbero imposto.	
Tra tale condotta di carattere omissivo e i mancati riversamenti agli enti locali	
da parte della società incaricata della riscossione è stata ravvisata, da parte	
della Procura regione agente, una relazione causale: ove, infatti, quella società	
fosse stata privata del titolo abilitante all'esercizio della riscossione (iscrizione	
all'Albo) non avrebbero avuto luogo o avrebbero avuto luogo solo in misura	
ridotta i pregiudizi patrimoniali subiti dagli enti locali per effetto della	
11	

SENT. 132/2019	
prosecuzione dell'attività di riscossione.	
In questa prospettiva, quindi, la natura negoziale del rapporto tra ente locale e	
società di riscossione e l'assenza di relazioni tra gli esponenti del MEF ed i	
singoli enti locali sono circostanze neutre ai fini della valutazione della	
ricorrenza della giurisdizione.	
Occorre considerare in proposito che, ai fini del riparto della giurisdizione tra	
i diversi plessi giudiziari, rileva la prospettazione della domanda con specifico	
riferimento al relativo petitum sostanziale, da identificarsi, in funzione della	
natura della pretesa azionata, quale oggettivamente rivelata dal complesso	
delle richieste e dei fatti allegati (cfr. Cass. SS.UU. 11229/2014, 2926/2012,	
20902/2011, 15323/2010, 23561/2008).	
Analizzando il contenuto della citazione, emerge inequivocamente che il	
petitum sostanziale della pretesa azionata dal Procuratore contabile è	
strutturato assumendo l'esistenza di un danno tipicamente "erariale", che si	
assume generato dal mancato esercizio delle prerogative proprie degli uffici	
pubblici all'epoca ricoperti dagli incolpati.	
Tale prospettazione rientra, in modo piano, nel perimetro di cognizione del	
giudice contabile.	
3. Ancora, in via preliminare, deve essere analizzato il motivo di gravame,	
prospettato da entrambi gli appellanti incidentali, concernente il mancato	
accoglimento, in primo grado, dell'eccezione di nullità sollevata per assenza	
di una specifica e concreta notizia di danno, formulata ai sensi dell'art. 17,	
comma 30 ter, del d.l. 78/2009.	
Tale eccezione era stata formulata rilevando che la nota della GdF di Genova	
del 14/6/2013, da cui aveva preso avvio il procedimento istruttorio esitato con	
12	

SENT. 132/2019	
l'atto introduttivo del presente giudizio, riguardava fatti (le attività di indebito	
prelievo di somme dalla cassa di Tributi Italia da parte del sig. S.) non	
collimanti con quelli considerati ai fini del giudizio per il quale v'è causa.	
Il rigetto dell'eccezione, ancorché debolmente motivato dal giudice di primo	
grado, è esente da censure.	
Come ormai chiarito dalle SS.RR. di questa Corte, in particolare con la	
sentenza 12/2011/QM, l'espressione «specifica e concreta notizia di danno»,	
indicata dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2008, come condizione	
legittimante le Procure regionali ad «iniziare l'attività istruttoria ai fini	
dell'esercizio dell'azione di danno erariale», è da intendere come dato	
cognitivo sufficientemente determinato e realistico, «derivante da apposita	
comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico	
dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia	
una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità	
indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente	
circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente	
attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni».	
Non occorre, dunque, che l'innesco dell'attività istruttoria coincida	
perfettamente con l'esito degli approfondimenti sulla base di quell'innesco	
svolti.	
È sufficiente che vi sia una ragionevole relazione di continenza, nei termini	
appena specificati, fra la notizia e la contestazione, tale da permettere di	
considerare quest'ultima un meditato sviluppo del fatto originariamente	
rappresentato.	
In definitiva, come da tempo chiarito dalla Corte costituzionale, ancor prima	

	SENT. 132/2019	
	che la specificazione delle condizioni d'avvio delle iniziative istruttorie del	
	Pubblico ministero contabile fosse cristallizzata nella previsione di cui all'art.	
	17, comma 30-ter, del d.l. 78/2008, prima, e nell'art. 51 c.g.c., poi, i poteri di	
	indagine sono ritualmente esercitabili in presenza di fatti o notizie che	
	facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente	
	configuranti illeciti produttivi di danno erariale e siano perciò diretti ad	
	acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività	
	del Procuratore regionale, cui tali richieste ineriscono, non possa essere	
	considerata come una impropria attività di controllo generalizzata e	
	permanente (Corte cost. sentt. 100/1995, 104/1989, 209/1994, 337/2005).	
	Nella vicenda in esame, la segnalazione operata dalla GdF, riguardando	
	rilevantissime criticità afferenti la condotta di un soggetto abilitato a svolgere	
	l'attività di riscossione per conto di soggetti pubblici, forniva un circostanziato	
	elemento di conoscenza che non avrebbe potuto essere ignorato né considerato	
	solamente per i circoscritti aspetti messi in evidenza, ma offriva un ventaglio	
	di spunti investigativi fra i quali, indubbiamente, rientrava quello riguardante	
	l'efficacia del controllo pubblico circa la permanenza delle condizioni	
	legittimanti l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997.	
	Dunque, l'attività di indagine del Pubblico ministero contabile, trovando	
	solido ancoraggio in una notizia provvista dei connotati della specificità e	
	concretezza, ha avuto una rituale evoluzione.	
	3. Del pari infondata è la doglianza, prospettata dal PERSI, di inammissibilità	
	dell'azione asseritamente conseguente al giudicato formatosi sulla pronuncia	
	del giudice amministrativo riguardante la legittimità della cancellazione	
	dall'Albo della Tributi Italia SpA.	
l l		

SENT. 132/2019	
Secondo l'appellante incidentale, non sarebbe prospettabile la responsabilità	
amministrativa in quanto il provvedimento incidente sull'abilitazione della	
società ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e	
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni	
è stato reputato legittimo da parte del giudice amministrativo proprio in	
ragione della sua corretta emanazione nel momento in cui l'inadempimento	
della società concessionaria era divenuto stabile (Tar Lazio, sent. n.	
1009/2010, confermata dal Consiglio di Stato con sent. n. 8687/2010).	
Tale suggestiva prospettazione, tuttavia, confonde i piani di rilevanza.	
In disparte la circostanza che la condotta ascritta agli odierni appellanti	
incidentali contempla non solo l'omessa assunzione di iniziative in vista della	
cancellazione dall'Albo (sulla quale si è pronunciato il G.A.), ma anche la	
diversa condotta della mancata promozione di attività volte all'adozione di	
provvedimenti interdittivi cautelari (in nessun modo affrontato dal G.A.) -	
diversità che già sarebbe sufficiente ad escludere la capacità del giudicato del	
G.A. di produrre effetti pregiudicanti il corso del giudizio contabile -, occorre	
considerare che oggetto del presente giudizio non è il prodotto dell'attività	
della Commissione deputata alla gestione dell'Albo, ma il diverso profilo	
della tempestività con la quale i soggetti che possedevano un potere di impulso	
sull'attività di quella Commissione hanno adempiuto ai compiti loro facenti	
capo.	
Dunque, il fatto che la cancellazione sia stata ritenuta esente da vizi, non	
esclude che avrebbe potuto essere anticipata, ove più sollecito fosse stato	
l'avvio della pertinente istruttoria, o che avrebbe potuto essere preceduta da	
misure interinali per ragioni cautelari. E ciò è, appunto, il fulcro della	

SENT. 132/2019	
contestazione in sede contabile.	
In ogni caso, ogni aspetto concernente la decisione del G.A. potrà,	
eventualmente, essere oggetto di apprezzamento in sede di valutazione del	
merito della pretesa ma, certamente, non può paralizzare, in via pregiudiziale,	
il corso del processo.	
4. Fondato, invece, è il motivo di appello, formulato dalla Procura regionale,	
avverso la declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno	
compiuta dal giudice di prime cure.	
Quest'ultimo è pervenuto a ritenere intempestiva l'iniziativa dell'Organo	
requirente assunta con la notifica dell'invito a dedurre effettuato il 20/3/2015	
(primo atto avente valore interruttivo del corso della prescrizione) escludendo	
la configurabilità di un occultamento doloso del danno, cioè la «presenza di	
una concreta attività finalizzata a rendere non rilevabile il danno prodotto nello	
svolgimento del rapporto di servizio».	
E ciò dando rilevanza al fatto che, successivamente al pensionamento del	
VACCARI e del PERSI, la sede della direzione del federalismo fiscale era	
stata trasferita in altro luogo. Sicché la sistemazione dei fascicoli «in uno	
sgabuzzino» non dipendeva dai medesimi.	
Per avvalorare tale ricostruzione, la Corte territoriale, per un verso, ha dato	
rilevanza al contenuto di atti di notorietà, riferibili a soggetti operanti presso	
la struttura ministeriale appena indicata, i quali avevano dichiarato che tutta la	
documentazione che perveniva alla direzione medesima era protocollata e	
regolarmente tenuta negli archivi. Per altro verso, evidenziava che	
l'occultamento non poteva neppure essere desunto dall'audizione	
parlamentare del 12/11/2009, nella quale era stata rappresentata la situazione	
16	

	SENT. 132/2019	
	emersa all'esito dell'istruttoria.	
	Pertanto, il primo giudice ha individuato l'esordio della decorrenza della	
	prescrizione nel momento di adozione del provvedimento di cancellazione di	
	Tributi Italia dall'Albo degli agenti della riscossione (9/12/2009): «da tale	
	data il lamentato danno erariale da omissione degli odierni convenuti sarebbe	
	cessato e reso conoscibile avuto soprattutto riguardo al fatto che, poco prima	
	della cancellazione, si era tenuta un'audizione parlamentare (12.11.2009); in	
	essa, come già rilevato, erano, infatti, emerse le condotte poste in essere da	
	Tributi Italia nei confronti dei comuni (). Inoltre, la situazione di Tributi	
	Italia è stata di pubblico dominio ed è stata diffusa sulla stampa nazionale nel	
	2009, dopo la cancellazione della società dall'Albo. E si deve ulteriormente	
	aggiungere che la direzione del federalismo fiscale, dopo la cancellazione	
	dall'Albo, ha informato dei fatti la Procura della Repubblica di Roma e la	
	Procura della Corte dei Conti, inviando una nota il 5.1.2010 e	
	successivamente altra nota il 25.2.2010, a seguito della quale nessuna	
	iniziativa interruttiva della prescrizione nei confronti dei convenuti è stata	
	promossa. E in relazione ai mancati riversamenti, peraltro, aveva già	
	proceduto la Corte dei Conti, non solo con le numerose decisioni di condanna	
	di Tributi Italia emesse dalle Sezioni Giurisdizionali di altre regioni, ma	
	anche con la sentenza n. 601/2012 di questa Sezione. Su due giudizi, attivati	
	dalla Procura Regionale e riuniti, relativi al Comune di Aprilia, la Sezione ha	
	pronunciato sentenza di condanna nei confronti di amministratori della	
	società mista Aser, di amministratori comunali e della società Tributi Italia	
	in amministrazione straordinaria».	
	La Procura regionale ha contestato tale impianto motivazionale e gli elementi	
1		

SENT. 132/2019	
utilizzati per corroborane la fondatezza.	
La ricostruzione operata nella sentenza impugnata trascura di considerare che	
nell'ambito delle organizzazioni complesse, qual è, indubbiamente, il MEF,	
ed in relazione a fenomeni particolarmente articolati, come la vicenda di	
Tributi Italia s.p.a, per valutare se l'iniziativa della Procura regionale sia stata	
tempestivamente intrapresa non è sufficiente far riferimento al mero dato	
fattuale della protocollazione di atti recanti elementi di conoscenza	
astrattamente rilevanti ai fini della prospettazione di una ipotesi di	
responsabilità amministrativa. Né è sufficiente l'esistenza di diffusi segnali di	
attenzione (iniziative parlamentari, notizie giornalistiche).	
Infatti, trattandosi di responsabilità personali che si innestano su situazioni di	
portata estremamente ampia (per l'elevata consistenza degli ipotizzati danni,	
per il diffuso irradiamento degli effetti sull'intero territorio nazionale, per il	
numero di soggetti astrattamente coinvolti), ai fini del decorso della	
prescrizione, non può ritenersi bastevole l'esistenza di un flusso informativo	
afferente quella situazione, ma occorre l'emersione, con un sufficiente grado	
di comprensibilità delle circostanze fattuali che hanno connotato le condotte	
che si assumono lesive del pubblico erario.	
In altri termini, pur a fronte di conclamate criticità (e tali indubbiamente erano	
quelle riguardanti la conduzione dell'attività di riscossione delle entrate di	
pertinenza di enti locali), in assenza di elementi in grado di rendere percepibili	
condotte che su quelle criticità trovano terreno di radicazione, deve escludersi	
che si sia realizzata la condizione di cui all'art. 2935 c.c.: la possibilità di far	
valere il diritto, cioè, non è legata alla macroscopicità del fenomeno	
sottostante, ma solo alla rilevabilità di profili specificamente censurabili nella	
10	

SENT. 132/2019	
condotta di soggetti che con quel fenomeno erano chiamati istituzionalmente	
a confrontarsi per contrastarne il consolidamento o il peggioramento.	
In questa prospettiva, è marginale il luogo o la disordinata modalità di	
conservazione delle carte. Tali profili possono, al più, assumere una valenza	
sintomatica.	
Nella vicenda in esame non viene in rilievo un occultamento doloso del danno	
e non si pone, conseguentemente, un'esigenza di verificarne la sussistenza o	
di valutare la riferibilità di condotte di dissimulazione agli odierni appellanti	
o, ancora, di valutare la rilevanza di dichiarazioni di atto notorio di terzi.	
Occorre, invece, operare la semplice applicazione delle regole generali che	
governano il regime della prescrizione.	
È, cioè, necessario andare ad individuare il momento in cui, in termini	
obiettivi, si è realizzata la conoscibilità dei tratti operativi che hanno connotato	
la vicenda gestoria.	
A ben vedere, infatti, in presenza di fatti così strutturati, per rilevare l'esistenza	
di eventuali responsabilità di soggetti gravitanti nell'area di operatività della	
Commissione di gestione dell'Albo, non era sufficiente la disponibilità del	
dato materiale dell'esistenza di denunce (acquisibile con la semplice	
consultazione dei registri del protocollo istituzionale), ma occorreva la	
visibilità di ciò che successivamente era stato fatto e di ciò che era stato	
omesso.	
Poiché l'ipotizzata responsabilità non è connessa a condotte commissive	
idonee a generare prodotti documentali (provvedimenti, verbali, note, etc)	
provvisti di intrinseca visibilità, ma a condotte omissive, solo quando è stata	
creata (con la relazione della GdF) una relazione tra il flusso documentale e	
10	

SENT. 132/2019	
l'evoluzione dell'attività della Commissione sono venute in evidenza ipotesi	
di inerzia, scarsa solerzia, opacità operative, che hanno poi condotto ad	
ipotizzare l'esistenza di responsabilità amministrative.	
Dunque, è alla contestualizzazione del flusso informativo che occorre avere	
riguardo per valutare la tempestività dell'avvio dell'iniziativa risarcitoria.	
Nel caso di specie, ciò è avvenuto solo allorquando la GdF, in esito alla delega	
conferita in data 2/9/2013, ha compendiato gli esiti degli approfondimenti	
svolti nella relazione trasmessa alla Procura regionale in data 5/11/2014.	
Solo sulla base della metabolizzazione degli elementi di conoscenza con essa	
forniti, quindi, era possibile rilevare che, nella vicenda, vi erano state condotte	
assai poco coerenti con l'urgenza di provvedere, astrattamente idonee ad	
integrare la fattispecie della responsabilità amministrativa.	
Solamente in base a questa mirata attività di reperimento del materiale	
documentale (nella più benevola delle valutazioni, obliato, in modo	
disordinato, in locali poco consoni all'importanza dei fatti), si sono rese	
percepibili le condotte omissive il cui effetto è stato quello di ritardare la	
valutazione delle possibili ripercussioni delle numerose denunce di enti locali	
sulla permanenza delle condizioni di abilitazione all'esercizio dell'attività di	
riscossione, da parte di Tributi Italia s.p.a. o di società a questa riconducibili.	
Emblematico, al riguardo, è l'appunto riservato per il direttore generale del	
MEF, redatto dal VACCARI in data 17/7/2009 (All. 74 della Relazione della	
GdF del 5/11/2014, in atti): in esso, si da atto della consapevolezza	
dell'esistenza di criticità nel riversamento agli enti locali degli importi riscossi	
e della preoccupazione che «ove post(e) all'attenzione della commissione	
dell'Albo () potrebbe portare () all'applicazione di sanzioni disciplinari	

P.Q.M.	
grado d'appello.	
prosecuzione del giudizio sul merito e per la pronuncia anche sulle spese del	
rinvio degli atti al giudice territoriale, in diversa composizione, per la	
Per l'effetto, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c. deve essere disposto il	
termini sopraindicati.	
maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno connotato nei	
quinquennio successivo al momento di conoscibilità dell'atto dannoso, non è	
incolpati nel marzo del 2005, è temporalmente collocabile entro il	
Posto, dunque, che il primo atto avente valore interruttivo, partecipato agli	
<u>*</u>	
sia stata intempestivamente intrapresa.	
della responsabilità, deve escludersi che l'iniziativa della Procura regionale	
Pertanto, impregiudicata ogni valutazione sulla configurabilità in concreto	
cui alle denunce, poi ripresi nel corso dell'indagine parlamentare.	
potuto, in alcun modo, essere percepiti sulla sola base dei dati "evidenti" di	
possibili profili di responsabilità per omissioni operative non avrebbero	
articola "sotto traccia" e che, senza una mirata attività di accertamento, i	
responsabilità è focalizzata proprio su una porzione della vicenda che si	
rappresenta, pertanto, un significativo indicatore del fatto che la prospettata	
società nell'allegata nota del 16/7/2009». Il carattere riservato di tali note	
Tributi Italia s.p.a. di far fronte ai pagamenti, addirittura «confermata dalla	
riservato del 16/9/2009, nel quale si ribadisce la perdurante difficoltà della	
«attenzione dei media». Come pure significativo è l'ulteriore appunto	
nella cancellazione dall'Albo (art. 11 del citato D.M.)» nonché della	
che potrebbero consistere in una sospensione (art. 12 del D.M. 11/09/2000) o	
SENT. 132/2019	

SERT. 132/2017	
La Corte dei conti	
Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello	
definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli iscritti ai nn.	
52537, 52691 e 52726 del registro di segreteria,	
- rigetta gli appelli incidentali, iscritti ai nn. 52691 e 52726;	
- accoglie l'appello della Procura regionale, iscritto al n. 52537, e, per	
l'effetto, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., dispone il rinvio degli	
atti al giudice territoriale, in diversa composizione, per la prosecuzione	
del giudizio sul merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado	
d'appello.	
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2019.	
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
Dott. Roberto Rizzi Dott. Luciano Calamaro	
F.to Roberto Rizzi F.to Luciano Calamaro	
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 03.05.2019	
H DIDICENTE	
IL DIRIGENTE	
F.to Sabina Rago	